



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Cause riunite T-233/19 e T-234/19, 6 ottobre 2021	Infineon Technologies Dresden GmbH & Co KG, Infineon Technologies AG, Repubblica federale di Germania c. Commissione Europea	Terza (Tribunale)	Giudizio di annullamento di decisione della Commissione	DE	/	/	/	Aiuti di Stato	Oggetto: Aiuti di Stato - Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ordina il recupero degli aiuti versati - Nozione di aiuto - Risorse statali

Classificazione

Diritto secondario - Aiuti di Stato

Questione pregiudiziale

Dispositivo

- 1) Le azioni sono respinte.
- 2) La Infineon Technologies Dresden GmbH & Co KG e la Infineon Technologies AG sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Nota redazionale

Il paragrafo 21 della legge sulla salvaguardia dell'approvvigionamento energetico prevede, tra l'altro, che gli oneri di rete debbano essere ragionevoli, non discriminatori oltre che trasparenti e calcolati sulla base dei costi di gestione efficiente della rete; l'art. 17 del regolamento federale sugli oneri di rete stabilisce invece il metodo di calcolo che i gestori di rete devono utilizzare per determinare gli oneri generali, che tiene conto dei seguenti due elementi: la "funzione di concorrenza", che riflette la probabilità che il consumo individuale di un utente contribuisca al carico di picco annuale del livello di rete pertinente, e la soglia massima di ricavi per operatore, fissata dalla BNetzA (Agenzia federale delle reti) sulla base di un'analisi di benchmark con altri operatori di rete, volta a evitare che i costi derivanti da inefficienze siano compensati dagli oneri di rete.

Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato la decisione 2019/56 sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania ai consumatori, con la quale è stato constatato che, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania ha illegittimamente concesso aiuti di Stato sotto forma di esenzione dagli oneri di rete corrispondenti ai costi di rete da essi generati o, se tali costi erano inferiori al canone minimo, da tale canone minimo.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sull'assenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto l'esenzione in questione non è stata finanziata mediante risorse statali.

Il Tribunale, nel respingere il ricorso, sottolinea che, affinché i vantaggi possano essere qualificati come "aiuti" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essere imputabili allo Stato. La distinzione tracciata tra "aiuti concessi da uno Stato" e aiuti concessi "mediante risorse statali" non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, siano essi finanziati o meno mediante risorse statali, ma si intende solo includere in questo concetto i vantaggi concessi direttamente dallo Stato, nonché quelli concessi tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito da tale Stato per gestire l'aiuto; in questo senso, il diritto dell'Unione Europea non può accettare che il semplice fatto di creare istituzioni autonome incaricate di distribuire aiuti consenta di eludere le norme in materia di aiuti di Stato.

La decisione della BNetzA che imponeva ai gestori delle reti di distribuzione, in modo giuridicamente vincolante, l'obbligo di riscuotere il sovrapprezzo controverso presso i consumatori finali, in quanto utenti della rete, costituisce un onere parafiscale o un onere obbligatorio ai sensi della giurisprudenza costante della Corte e comporta quindi l'impiego di risorse statali.

Per quanto attiene, invece, all'esistenza di un controllo statale sui fondi raccolti a titolo del sovrapprezzo o sui gestori della rete, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non esiste alcun controllo statale sui gestori della rete; il fatto che questi operatori siano soggetti ad autorizzazione o certificazione e siano titolari di concessioni non è sufficiente per stabilire che agiscono puramente e semplicemente sotto il controllo pubblico.

Tuttavia, l'assenza di un controllo pubblico permanente sui gestori della rete non è determinante nel caso di specie, poiché esiste un controllo statale sui fondi, vale a dire sull'intero meccanismo di raccolta e di assegnazione del sovrapprezzo contestato.

A tal proposito, occorre ricordare che la decisione della BNetzA del 2011 obbliga i gestori di rete a riscuotere dagli utenti della rete, compresi i consumatori finali, il sovrapprezzo contestato, come calcolato dalla BNetzA per l'anno 2012 o secondo il metodo stabilito dalla BNetzA per l'anno 2013, e le entrate riscosse sono versate ai gestori dei sistemi di trasmissione per compensare i costi aggiuntivi generati dall'esenzione contestata.

Il sovrapprezzo in questione costituisce, in definitiva e conformemente alla giurisprudenza della Corte in tale ambito, un'imposta parafiscale il cui importo è stato fissato da un'autorità pubblica o secondo un metodo imposto da tale autorità, che persegue obiettivi di interesse generale, che è stato imposto ai gestori della rete secondo criteri obiettivi e che è stato riscosso da questi ultimi in conformità a norme imposte dalle autorità nazionali.